



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario (Relatore)
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Presidente dell'Unione di comuni Lombarda
Unione del Delmona;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, in
particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, così come successivamente modificata;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Presidente dell'Unione di comuni Lombarda Unione del Delmona pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri in data 21 luglio 2025 ed acquisita al protocollo C.d.c. n. 15838;

VISTA l'ordinanza n. 189/2025 con cui il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione per deliberare sull'istanza sopra citata.

UDITO il relatore, Primo Ref. Marco Ferraro.

PREMESSO IN FATTO

Il Presidente dell'Unione di comuni Lombarda Unione del Delmona, premesso che i comuni di Gadesco Pieve Delmona e Persico Domino hanno costituito l'Unione sopra citata a far tempo dal 26.3.2015 cedendo alla stessa tutto il personale dipendente dei singoli comuni con decorrenza dall'1.1.2017, con riferimento all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 15 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, ed alla circolare del MEF/RGS, prot. 175706 del 27.06.2025, Punto 1.1. - Unione di comuni -, con la richiesta di parere inviata in data 21 luglio 2025 chiede di conoscere se:

- *l'Unione possa legittimamente utilizzare spazi assunzionali residui propri per incrementare la parte stabile del Fondo risorse decentrate, in assenza di spazi cedibili da parte dei comuni aderenti, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio e dell'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006".*

CONSIDERATO IN DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è inserita nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In via preliminare, secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla giurisprudenza contabile in tema di pareri, la Sezione è chiamata a verificare

l'integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità richiesti per l'attivazione dell'azione consultiva, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza e dell'organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza alla materia della contabilità pubblica, il cui perimetro è divenuto oggetto di numerosi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

Inoltre, affinché possa legittimamente esercitarsi la funzione consultiva, presupposto indefettibile deve essere il carattere generale ed astratto dei quesiti contenenti la richiesta di parere, in modo da escludere possibili ingerenze da parte della Sezione regionale di controllo nella concreta attività gestionale dell'ente ovvero eventuali valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, che potrebbero interferire con le attività di altri organi magistratuali.

SULLA AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Nel caso di specie, la richiesta è stata formulata dal Presidente dell'Unione di comuni Lombarda Unione del Delmona. Quanto alla legittimazione a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo, in via preliminare, occorre osservare che si deve aver riguardo sia all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia il soggetto che può effettuare formalmente la richiesta per l'ente.

Il primo limite che può essere definito come *"legittimazione soggettiva esterna"* è posto espressamente dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La legittimazione soggettiva esterna a richiedere pareri appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e ai Comuni, Province, Città Metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie, se costituito - v. a tal fine, Sezione Autonomie, deliberazione n. 11/2020 -. Riguardo a ciò deve rilevarsi che la Sezione delle Autonomie, pur non essendo l'Unione di comuni espressamente menzionata tra i soggetti legittimati a formulare richieste di parere, ha affermato che *"l'Unione di comuni, in persona del Presidente, è legittimata a ricorrere all'attività consultiva della Corte, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa"* (Sezione Autonomie,

deliberazione n. 1/SZAUT/2021/QMIG), motivo per cui l'istanza, sotto il profilo soggettivo, deve ritenersi ammissibile. A fondamento di tale conclusione la pronuncia sopra citata fa riferimento all'art. 32 TUEL, il quale definisce l'Unione di Comuni come l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ad avviso della Sezione delle Autonomie, quindi, siffatte figure istituzionali costituiscono *“proiezioni dei singoli enti partecipanti finalizzate all'esercizio congiunto di funzioni di competenza dei comuni, cui si applicano i principi previsti per l'ordinamento di tali enti. In questi termini solo le Unioni, e non altre forme associative (consorzi, ATO, etc.), possono essere assimilate al comune, anche per quanto riguarda la possibilità di accedere alla Corte dei conti in funzione consultiva”*.

Il secondo limite, quale *“legittimazione soggettiva interna”*, riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere. Essa deve essere limitata ai soli soggetti competenti ad impegnare verso l'esterno l'ente, e non possono che individuarsi, con criteri di stretta interpretazione, nei soli organi di rappresentanza esterna, quali il Sindaco, anche metropolitano, ovvero il Presidente della Giunta regionale/provinciale. In virtù di quanto sopra esplicitato in merito alla legittimazione soggettiva esterna e tenuto conto che la richiesta di parere è stata formulata dal Presidente della Unione di comuni Lombarda Unione del Delmona, legale rappresentante dell'Unione ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lett. b), dello Statuto dell'Unione medesima, la stessa deve ritenersi sicuramente ammissibile.

SULLA AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Sulla ammissibilità oggettiva occorre osservare, così come correttamente statuito nella pronuncia della Sezione regionale di controllo Veneto nella deliberazione n. 5/2022/PAR, che *“la questione dei vincoli relativi alla spesa del personale dell'Unione e dei Comuni che ne fanno parte è riconducibile alla nozione di “contabilità pubblica”, strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti”*. Questa interpretazione è confermata dalla giurisprudenza della Sezione delle autonomie, che ha deciso nel merito questioni interpretative sollevate dalle Sezioni regionali di controllo con riferimento alla capacità assunzionale degli Enti locali, e trova altresì conferma in alcune

sentenze della Corte costituzionale che, con riferimento alla tematica più ampia della spesa per il personale, hanno evidenziato che tale voce di costo “per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità) costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente” (cfr. Corte costituzionale n. 69 del 2011) omissis e laddove vengano in rilievo norme che siano espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica (v. SS.RR. n. 54/2010; Sez. Aut. n. 5/2006, n. 11/2020, n. 17/2020).

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, la richiesta deve, senza alcun dubbio, ritenersi oggettivamente ammissibile.

NEL MERITO

Il quesito che deve essere scrutinato in questa sede è volto a conoscere se l’Unione possa legittimamente utilizzare spazi assunzionali residui propri per incrementare la parte stabile del Fondo risorse decentrate, in assenza di spazi cedibili da parte dei comuni aderenti, nel rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio e dell’articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006.

La risposta al quesito formulato è negativa. E ciò per le seguenti ragioni.

In via preliminare, occorre riprendere quanto espressamente previsto dall’articolo 14, comma 1, bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, comma introdotto, in sede di conversione, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 “*A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in*

sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento e 'indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì'".

Il comma summenzionato è volto a far fronte al noto fenomeno della difficoltà degli enti locali, soprattutto comuni, province e città metropolitane, nel reperimento delle risorse umane idonee al proprio fabbisogno. Nell'ultimo rapporto stilato dall'ARAN la dinamica percentuale delle retribuzioni del comparto Funzioni locali, preso a base il 2018 e fino al 2027, si attesta al 16,8%, rispetto a quello del comparto Funzioni centrali, pari al 20,43, ed a quello del comparto sanità, pari al 21,8% (in termini di incrementi retributivi, il comparto Funzioni locali si attesta ad euro 395,51 mensili, rispetto ai 530,68 euro del comparto Sanità ed ai 562,89 euro del comparto Funzioni centrali).

A decorrere dall'anno 2025, pertanto, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento. Tale incremento, pur tuttavia, potrà concretamente trovare applicazione a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione e nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge

30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 – v. per i comuni, DM 17 marzo 2020 -.

Dal tenore letterale della novella legislativa è agevole riscontrare che la stessa trovi applicazione solo per comuni, province, città metropolitane e regioni, ma non per le unioni di comuni. Allo stesso modo, alle unioni di comuni non è applicabile l'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La Sezione Autonomie, su questo specifico aspetto, con la deliberazione n. 4/2021/SEZAUT/QMIG ha avuto modo di chiarire che *“l'art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni. Le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG”*.

A superare la risposta negativa al quesito formulato dall'istante neppure può ritenersi utile il rinvio al Punto 1.1 – Unione di comuni – della circolare del MEF/RGS, prot. n. 175706 del 27.06.2025. E ciò per due ragioni.

La prima è che, nel seppur apprezzabile sforzo argomentativo, l'interpretazione del MEF/RGS risolverebbe, di fatto, solo un aspetto della complessa questione posta dall'ente istante, ossia quella che prevede e rende possibile che i comuni possano cedere alle Unioni dei comuni a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, con la contestuale riduzione di pari importo di tale componente. Le risorse cedute alle Unioni di comuni sono computate, da parte dei rispettivi comuni cedenti, ai fini del rispetto

dell'incidenza percentuale del 48 per cento e dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019. L'interpretazione del MEF/RGS, pur tuttavia, non risolverebbe, nel concreto, il problema derivante dal fatto che sia l'Unione ad avere propri spazi assunzionali. In buona sostanza, il MEF/RGS estenderebbe l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25/2025 in via indiretta, ossia facendo transitare la facoltà ivi prevista dai comuni alle unioni.

La seconda ragione deriva dal fatto che il rinvio che la circolare fa, a supporto del proprio ragionamento, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7605/2024 ed alla deliberazione della Sezione Veneto n. 5/2022/PAR non appare né utile, né decisivo, essendo state rese le pronunce del giudice amministrativo e del giudice contabile sulle disposizioni *ratione temporis* vigenti e non sulla normativa sopravvenuta.

L'attività interpretativa è l'attività che il giudice compie quando, individuata la *disposizione* legislativa riguardante il caso concreto, esamina l'enunciato linguistico in essa contenuto per desumerne in via interpretativa il significato, ossia la *norma*, da applicare poi a quel caso al fine di risolvere la controversia ovvero, in sede consultiva, al fine di rendere il parere richiesto. L'interpretazione è il necessario momento di raccordo tra la staticità dell'enunciato ed il fatto/fattispecie retrostante che quell'enunciato intende disciplinare. Il rapporto fra interpretazione e applicazione non è una congiunzione occasionale ma un nesso di inscindibilità, in quanto non c'è applicazione senza interpretazione e non c'è interpretazione senza applicazione. In questa prospettiva, l'interpretazione è stata definita «*un'attività a due lati*», in quanto mira a ricercare nell'ordinamento una norma regolatrice che risulti adeguata sia al caso concreto sia al diritto. Giova infine osservare che il carattere generale della norma giuridica è stato considerato non soltanto come una (mera) descrizione della struttura e della funzione della legge, ma altresì come l'indicazione di una sua prerogativa esclusiva, ferma rimanendo una distinzione fondamentale, ossia quella tra l'attività di (mera) "interpretazione della legge", e l'attività di vera e propria "integrazione" dell'ordinamento, che il giudice pone in essere quando, avendo riconosciuto l'esistenza di una "*lacuna legis*", egli ha necessità di ricorrere al procedimento analogico (*analogia*

legis) o, in ultima analisi, di decidere il “caso” secondo i “principi generali dell’ordinamento” (*analogia iuris*).

Posto tutto ciò, nel caso concreto si è di fronte ad una vera e propria lacuna legis non colmabile, a parere della Sezione, in via interpretativa. Sia l’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019 che l’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25/2025 omettono di prendere in considerazione la disciplina applicabile alle Unioni di comuni. Unioni di comuni che, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, si risolvono in forme istituzionali di associazioni tra Comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituiscono, perciò, al di là dell’impropria definizione della norma (parole testuali della Corte) un Ente territoriale ulteriore e diverso dall’ente Comune, la cui disciplina è attratta nell’area di competenza statutale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 50/2015).

La novella legislativa, così come quella prevista dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, detta una disciplina, con presupposti e limiti specifici, applicabile in via esclusiva ai comuni. Per le Unioni dei comuni trova applicazione l’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale e che consente il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e con i vincoli applicabili dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.

La Sezione, prendendo atto del meritorio intento del legislatore di armonizzare i trattamenti economici dei dipendenti pubblici, ritiene che le modalità attraverso le quali raggiungere questo obiettivo rientrino, a pieno titolo, nelle prerogative che competono al legislatore medesimo. E che le modalità possano essere anche diverse deriva, per tabulas, dal fatto che, fino ad ora, la regolamentazione della spesa del personale e dei relativi limiti delle unioni di comuni risulta essere stata diversa da quella prevista per i comuni.

A tutto ciò deve essere aggiunto il fatto che l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 202/2024 *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2025, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010, ha abrogato i commi 31-ter e 31-quater, i quali stabilivano i termini entro i quali i piccoli comuni avrebbero dovuto adempiere all'obbligo previsto dal comma 28 del medesimo articolo 14 di organizzare in forma associata l'esercizio delle funzioni fondamentali individuate dal precedente comma 27. L'abrogazione di tali commi – come evidenziato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione – viene disposta in ragione di quanto previsto dalla sentenza n. 33 del 2019 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 28 del predetto articolo 14 *“nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento”*) ed in considerazione del fatto che, in conseguenza di ciò, verrebbe superata l'obbligatorietà – fermo rimanendo, pur tuttavia, che al comma 28 permanerebbe l'avverbio “obbligatoriamente” - dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali che costituirebbe uno dei punti qualificanti della futura revisione del Testo unico degli enti locali. Orbene, caduto l'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni da parte di comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ovvero 3000 se appartenenti ad una comunità montana, le unioni verrebbero costituite solo su base volontaria, così come previsto dall'articolo 32 TUEL, venendo meno ogni possibile distinzione, anche sotto il profilo del computo della spesa del personale, tra unioni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 ed unioni di cui all'articolo 32 TUEL. È pur vero, pur tuttavia, che le disposizioni legislative residue dell'articolo 14, compreso il comma 31-quinquies, il quale detta le regole per il computo delle spese del personale prevedendone il cumulo, potrebbero continuare a convivere con l'articolo 32 TUEL, sia per le unioni già costituite alla data di entrata in vigore

dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25/2025, sia per quelle costituite volontariamente da comuni aventi una popolazione compresa in quella prevista dal comma 28 del sopra citato articolo 14.

La Sezione, alla luce, pertanto, delle suesposte argomentazioni, ritiene non sia possibile, neppure ricorrendo all'analogia iuris, risolvere positivamente il quesito formulato dall'Ente istante, posto che si troverebbe nella necessità di dover "creare" la regola che dovrà risolvere il quesito effettuando direttamente il bilanciamento degli interessi in gioco e così facendo andando ad incidere sulle regole che regolano la separazioni dei poteri; d'altro canto, seguendo gli insegnamenti della migliore dottrina, né il diritto vivente può essere prodotto dal legislatore, né il diritto vigente può essere prodotto dai giudici.

Pertanto, occorre, in via definitiva, precisare e prendere atto che il risultato dell'applicazione letterale delle disposizioni vigenti crea situazioni paradossali ed ingiustificate, posto che, in assenza di una disposizione espressa che disciplini l'armonizzazione delle retribuzioni anche per i dipendenti delle Unioni di comuni, il trattamento economico dei dipendenti dei comuni associati potrà beneficiare di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25/2025, mentre ciò non sarebbe possibile per i dipendenti dell'Unione (tanto più nel caso in esame in cui all'Unione sono stati ceduti tutti i dipendenti dei comuni associati), fermo restando che, ad ogni buon conto, rimane ferma la norma di contenimento dei costi del personale, essendo previsto che, in sede di costituzione dell'Unione, la spesa del personale non possa superare la somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti e che a regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale – art. 32, comma 5, del TUEL – e vedasi, in tal senso, Sezione di controllo per la regione Emilia-Romagna, deliberazione n. 98/2025 - .

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – in risposta al quesito formulato dal Presidente dell’Unione di comuni Lombarda Unione del Delmona il seguente principio di diritto:

“All’Unione di comuni - alla quale pure sono stati ceduti tutti i dipendenti dei comuni associati e, quindi, dotata di propri spazi assunzionali - non è applicabile l’articolo 14, comma 1-bis, in considerazione del fatto che tale disciplina trova applicazione solo nei confronti dei comuni. Trattasi, pertanto, di lacuna legis colmabile dal solo legislatore al quale compete la scelta delle modalità attraverso le quali procedere alla armonizzazione del trattamento economico del personale delle unioni di comuni, anche al fine di evitare situazioni di ingiustificata disparità di trattamento”.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell’11 settembre 2025.

il Relatore
(dott. Marco Ferraro)

il Presidente
(dott. Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
16 settembre 2025
Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)